



Alessandra MALTESE
Notaio
Reggio Calabria

Repertorio n. 10075

Raccolta n. 4760

Verbale di modifica di statuto di Associazione

REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci dicembre duemilaventuno, in Reggio di Calabria, nei locali del Consultorio Familiare, in via Tagliavia, n. 21, alle ore diciassette e quindici.

Avanti a me Alessandra Maltese, Notaio in Reggio Calabria, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Reggio Calabria e Locri,

E' personalmente comparso:

Roberto Rosario PENNISI, nato a Reggio di Calabria il 17 novembre 1953 ed ivi domiciliato, via Cesare Battisti, n. 18, codice fiscale dichiarato PNN RRT 53S17 H224T, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante del Centro Servizi Sociali per la Famiglia - Consultorio Familiare Privato, con sede in Reggio di Calabria, via Tagliavia, n. 21, codice fiscale 92006230806, con i poteri derivantigli dallo statuto sociale.

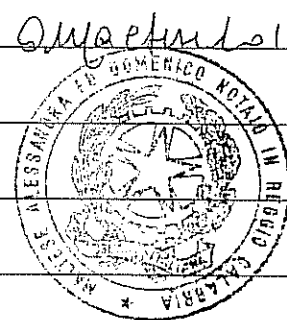
Dell'identità personale del comparante io Notaio sono certo.

Il comparante mi dichiara che, con avviso del 3 dicembre 2021, spedito per e-mail a tutti gli associati, è stata convocata in questo luogo per il giorno 9 dicembre 2021 alle ore tredici, in prima convocazione, e per oggi, alle ore diciassette, in seconda convocazione, l'assemblea degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del nuovo statuto modificato per i necessari adeguamenti al nuovo Codice del Terzo Settore.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il comparante, il quale constatato che, oltre a lui quale socio e Presidente del Consiglio Direttivo, sono presenti e/o rappresentati i soci risultanti dal foglio presenze che, debitamente firma-

Registrato a
Reggio Calabria
il 04/01/2022
al n. 18 serie IT



to, si allega al presente atto sotto la lettera A, e fra essi gli altri componenti del

Consiglio Direttivo: Salvatore Aleo, Giorgio Bellieni, Augusto Sabatini, Maria Tri-
podì e Don Francesco Cuzzocrea (Consulente Etico), e che, pertanto, sono presen-
ti, personalmente e per delega, trentadue associati su trentasei, anche nelle sopra-
indicate qualifiche di componenti del Consiglio Direttivo, dichiara validamente costi-
tuita l'assemblea della suddetta associazione e chiama me Notaio a fungere da Se-
gretario.

Il Presidente dell'assemblea passa alla trattazione dell'unico argomento posto al-
l'ordine del giorno, illustrando ai presenti le modifiche necessarie per adeguare lo
statuto al Codice del Terzo Settore.

A tal fine, egli fa una breve storia dell'associazione riassumendo che la stessa era
stata costituita con atto ricevuto dal Notaio Gregorio Gangemi il 6 febbraio 1973,
registrato a Reggio Calabria il 19 febbraio 1973 al n. 959, e, avendo i requisiti per
essere iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art.
89, comma 9 del D.Lgs. 117/2017, deve procedere alla modifica di parte dello sta-
tuto.

Pertanto, egli dà lettura dell'intero testo del nuovo statuto sociale, illustrando via
via gli articoli modificati e quelli inseriti ex novo, motivandone la ratio.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente e valutato il nuovo testo di statuto
sociale da lui proposto, ad unanimità di voti,

delibera:

di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, come proposto dal Presidente,
composto da ventuno articoli, che sostituisce lo statuto previgente.

L'assemblea dà mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'espletamento
delle pratiche amministrative necessarie all'iscrizione dell'associazione nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore e di tutti gli adempimenti connessi all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

A seguito delle modifiche statutarie come sopra adottate, il comparente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale, che, debitamente firmato, si allega al presente atto sotto la lettera B.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore diciotto e quarantacinque.

Il comparente chiede l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 82 co. 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il comparente mi dispensa dal leggere gli allegati.

Del presente atto -
in parte dattiloscritto a mia cura con mezzi elettromeccanici e per poca parte scritto di mia mano nelle prime tre pagine circa di un foglio - io Notaio ho dato lettura, in assemblea, al comparente che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà ed al vero.

La sottoscrizione del presente atto ha luogo alle ore diciotto e cinquanta.

F.ti: Roberto Rosario Pennisi; Alessandra Maltese Notaio L.S.

Copia composta di quattro fogli e di un mezzo foglio, in conformità dell'originale, munito delle firme marginali e finali e dei suoi allegati, per il "Centro Servizi Sociali per la Famiglia - Consultorio Familiare Privato Pasquale Raffa", con sede in Reggio di Calabria.

Reggio di Calabria, 11 gennaio 2022

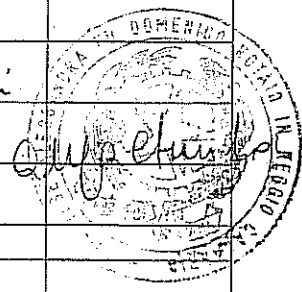
Alessandra Maltese



Elenco soci

Consultorio 2021

Nome	presente	Rappresentato da	assente
1. ALBANESE Vera Stella	Presente		
2. ALEO Salvatore	Presente		
3. BELLINI Giorgio	Presente		
4. BEVACQUA Anna		Antonio Paceamo	
5. CACCAMO dott. Antonio	Presente		
6. CANANZI avv. Raffaele	Presente		
7. CHIRICO Elena	Presente		
8. CIMELLARO Roberto		Adela Modla Pflin	
9. CRUPI Carmela Annunziata		Stefano De Luca	
10. CUZZOCREA Don Francesco	Presente		
11. DATTOLA avv. Silvio	Presente		
12. DE LUCA ing. Stefano	Presente		
13. FORTUNA prof. Daniele		Lena Sambo	
14. GERIA dr. Vincenzo		James Musco	
15. GIGLIETTA Francesca IMENEO	Presente		
16. INFORTUNA Annaelisa		Piergiuseppe Marcelli	
17. MARCELLI Piergiuseppe	Presente		
18. MEGALI Luciana MARCELLI	Presente		
19. MODAFFERI Alda	Presente		
20. MUSCO Franca	Presente		
21. NAIM Antonietta		Vera Stella Albanese	
22. PANUCCIO avv. Franca		Silvio De Luca	
23. PENNISI dott. Roberto	Presente		



24. RAFFA Francesco		Francesca Giglietto	
25. RISO Aldo		Raffaele Damanti	
26. SABATINI dott. Augusto	Presente		
27. SAMBO Laura	Presente		
28. SAMMARCO dr. Francesco			assente
29. SCICCHITANO Rosalba	Presente		
30. SCUDERI dott. Mario			assente
31. SCUDERI dott.ssa Serena		Rosalba Scicchitano	
32. SESTI prof. Francesco Saverio			assente
33. SPINELLI Alba			assente
34. TRIPODI dott.ssa Giovanna		Luciana Mefele	
35. TRIPODI dott.ssa Maria	Presente		
36. VIRDIA dott. Paolo Giovanni		Clara Phinico	

Roberto Panto
 Amministratore

STATUTO

"Centro Servizi Sociali per la Famiglia - Consultorio Familiare Privato Pasquale Raffa" - Organizzazione di Volontariato

Art.1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione "Centro Servizi Sociali per la Famiglia - Consultorio Familiare Privato Pasquale Raffa" - Organizzazione di volontariato, in breve Consultorio Familiare P. Raffa - OdV e in seguito "Associazione".

2. L'Associazione ha sede in Reggio Calabria alla via Girolamo Tagliavia, 21 e la durata dell'Associazione è illimitata.

3. Il trasferimento della sede nel medesimo Comune non implica modifica statutaria e viene deliberato dal Consiglio direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017 e presso gli eventuali altri uffici che le disposizioni di legge dovessero prevedere.

Art. 2 - Finalità ed Attività istituzionali

1. L'Associazione gestisce il Consultorio Familiare Privato "Pasquale Raffa" (già operante dal 1967) che persegue, nell'ambito dell'ispirazione cristiana e nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti, la concreta attenzione al settore della Famiglia e delle fragilità esistenziali.

2. In particolare, essa intende promuovere l'affermazione e l'attuazione dei valori del matrimonio, della famiglia e dell'educazione, secondo lo spirito della Costituzione Italiana e alla luce dell'ispirazione cristiana, nel rispetto sempre e comunque, della coscienza delle persone e della loro dignità. Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie e alle persone singole in situazione di difficoltà familiare, genitoriale, relazionale ed esistenziale.

3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione.

4. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale ed in favore di terzi, di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

5. Al fine di perseguire le anzidette finalità l'Associazione intende operare nei settori di cui all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 mar-

zo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educative;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

6. In particolare, l'Associazione, nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma, intende operare attraverso le seguenti attività concrete:

a) Promuovere e gestire interventi sociali:

- assistendo i singoli, le coppie e le famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di autonomia;
- assistendo donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;

- realizzando, anche in collaborazione con altri enti, progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;

- attuando eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con le amministrazioni locali, la Caritas Diocesana, associazioni o altri enti del pubblico e del privato sociale, per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale.

b) Prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, a partire dal concepimento fino al termine naturale della vita, effettuando interventi idonei a consigliare ed a sostenere la coppia, la famiglia e la singola persona, nell'affrontare i problemi e nell'adempiere ai propri compiti. Ci si propone, altresì, la effettuazione degli accertamenti sistematici e degli interventi sanitari sulla persona e sull'ambiente, atti ad identificare e a prevenire la presenza di fattori patologici collegati alla sessualità ed alla procreazione, nonché i fattori specifici della patologia gravidica, neonatale e della prima infanzia, attraverso i presidi socio-sanitari del territorio, erogando prestazioni sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:

- dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;

- dell'età evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento;

- della prevenzione e cura della persona e della sua salute; della consulenza medica;

- della consulenza ostetrico-ginecologica e andrologica, orientamento e informazione alla coppia e alla singola persona in tema di procreazione responsabile e dei problemi della sessualità;

- della promozione e della tutela della salute della madre e del bambino fin dal concepimento, anche attraverso l'educazione pre-natale e alla genitorialità

- della consulenza alla coppia e alla famiglia per i problemi di natura relazionale, psicologica e giuridica

- della consulenza alle adolescenti e agli adolescenti per i problemi affettivi, sessuali, psicologici e relazionali

- della consulenza ai ragazzi e giovani donne, o coppie di ragazzi/giovani, in merito all'ambito della prevenzione delle malattie sessuali e della procreazione responsabile;

- in base alle necessità evidenziate e condivise con l'assemblea, inoltre, potrebbe promuovere altre modalità formalizzate di ascolto e supporto al singolo e alla famiglia, all'interno della Diocesi o dei comuni dell'ambito territoriale di competenza: punti di accoglienza diffusa, spazi di ascolto anche con counselor o altri operatori

formati.

c) Promuovere e gestire l'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, a partire dal concepimento fino al termine naturale della vita, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali:

- consulenza psicologica, pedagogica, legale e spirituale-morale, di orientamento e informazione a servizio della persona, della coppia, dei genitori e di coloro che si preparano al matrimonio o alla convivenza;

- consulenza agli adolescenti e giovani, nei diversi ambiti della loro crescita;

d) Interventi culturali e formativi per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabili e per la preparazione e il sostegno della famiglia e di ogni suo componente nelle varie età.

- promozione di attività formative e di prevenzione rivolte agli anziani, agli adulti, alle famiglie, ai gruppi giovanili, agli studenti, educatori, anche in collaborazione con organismi scolastici, ecclesiali, associazioni e istituzioni pubbliche e private sui temi della famiglia, della preparazione al matrimonio, dell'educazione all'amore e sessuale, della maternità e paternità responsabili, della gestione delle fragilità della 3.a e 4.a età e delle dinamiche relazionali e comunicative;

- diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni:

- 1) sui problemi della pubertà, della sessualità e della procreazione, in particolare sui metodi e sui mezzi idonei alla regolazione della fertilità, sulla loro efficacia, sulle condizioni del loro impiego, sui loro riflessi di ordine sanitario e psicologico;

- 2) sui modi per assicurare un corretto controllo della gravidanza, con particolare riferimento ai fattori di rischio ed al miglior decorso del parto;

- 3) Sui criteri e sui metodi per assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino, nella prima infanzia e per prevenire la patologia e le menomazioni, anche in rapporto ai fattori genetici;

- 4) Sui problemi familiari, nei loro riflessi psicologici, sanitari e sociali, nonché sui servizi di sostegno della famiglia, posti a disposizione della comunità;

- 5) Sulla problematica dell'aborto, sempre nell'ambito della ispirazione cristiana dell'Associazione.

- Consulenza e collaborazione con gli uffici e commissioni pastorali in ordine all'elaborazione e attuazione di progetti a carattere educativo ed assistenziale, secondo le competenze specifiche proprie di un Consultorio familiare;

- accompagnamento di adolescenti e giovani in azioni rivolte alla promozione delle proprie competenze e talenti, rendendosi protagonisti di azioni di politiche giovanili attive.

g) in cooperazione con le Università, accogliere studenti e laureati per svolgere i tirocini

h) condurre azioni di ricerca, studio, documentazione sulle tematiche relative alla famiglia, ai giovani, ai minori raccogliendo, elaborando, analizzando i dati ed eventualmente pubblicando dati e contenuti inerenti ai progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca, finalizzando tale attività ad accrescere maggiormente la tutela della salute e del benessere delle persone e a migliorare la qualità dei processi e dei servizi erogati in ambito sanitario e socio-sanitario.

7. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Enti Privati, Associazioni. Potrà inoltre avvalersi di consulenti ed esperti in scienze medi-



co-biologiche, sociali, psicologiche, morali e giuridiche.

8. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività

9. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3 Attività di volontariato

1. L'Associazione, che nello svolgimento delle proprie attività opera con l'aiuto dei volontari, iscrive in un apposito registro, coloro che svolgono l'attività in modo non occasionale.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione, inoltre, assicura i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

5. Ai volontari ed all'attività di volontariato, si applicano, in ogni caso e in quanto compatibili, gli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4 - Soci dell'Associazione

1. L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci, tutte con pari diritti e doveri:

- i "soci promotori" sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che risultano iscritti con tale qualifica nel libro dei soci;
- i "soci ordinari" sono coloro che, condividendo le finalità istituzionali e gli scopi dell'Associazione, chiedono di essere iscritti nel Libro soci con tale qualifica. Possono richiedere l'iscrizione anche gli enti, rappresentati da un solo componente nella persona del Presidente o delegato da esso;
- sono nominati "Soci onorari", con delibera dell'Assemblea, previa approvazione del Consiglio direttivo, coloro che abbiano fornito un particolare contributo a favore della Vita, della Famiglia o dell'Associazione stessa. I "Soci onorari" acquisiscono tale qualifica solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

2. L'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. I soci promotori e ordinari si impegnano a prestare gratuitamente l'attività ed a collaborare alle iniziative dell'Associazione, oltre che al versamento della quota associativa nella misura annualmente fissata dall'Assemblea. Al singolo socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate



per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Il numero dei soci è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri senza regime preferenziale per categorie di soci. Sono escluse partecipazioni temporanee.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. L'adesione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sulla base di domanda scritta da parte della persona fisica o dell'ente richiedente. Nella domanda l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto, l'eventuale regolamento dell'Associazione e le delibere adottate dagli organi sociali.

2. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento la domanda si intende accolta e l'aspirante associato deve essere iscritto nel Libro soci, previo versamento della quota sociale, se dovuta.

3. I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per recesso. Il socio comunica il recesso per iscritto al Consiglio Direttivo secondo quanto previsto nell'art. 24 del cod. civ.;
- per dichiarazione di decadenza dovuta al mancato versamento della quota associativa nel termine previsto e previo invio da parte del Consiglio di specifico invito a regolarizzare il pagamento dovuto;
- per decesso o scioglimento/estinzione dell'ente;
- per esclusione dichiarata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi consistenti in comportamenti contrastanti con gli scopi statuari, in persistenti violazioni degli obblighi statuari o per indegnità.

4. Sull'esclusione motivata del Consiglio, l'associato può richiedere che si pronunci l'Assemblea ordinaria, previa possibilità di contraddittorio entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

5. Il provvedimento assembleare di esclusione deve essere comunicato per iscritto, entro 30 giorni, al socio e deve essere motivato.

6. Il socio dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto di richiedere la liquidazione della quota.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e votare direttamente o per delega;
- essere eletti ed eleggere gli Organi dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità definite in un apposito regolamento o delibera del Consiglio;
- conoscere e verificare i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento, senza alcun onere, previa comunicazione scritta al Consiglio.

2. I soci devono:



- osservare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- versare la quota associativa annua stabilita dall'assemblea. Essa non è frazionabile, né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio;

- svolgere le attività preventivamente concordate;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

3. L'attività prestata dai soci è a titolo gratuito e non può essere retribuita neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

d) il Direttore;

e) l'Organo di controllo e di revisione, nei casi previsti dalla legge o se nominato; può essere collegiale o monocratico, al ricorrere dei limiti previsti rispettivamente dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017. Se collegiali, tali organi sono composti da 3 (tre) membri e nominano al proprio interno il Presidente.

2. Fatto salvo che per l'organo di controllo, le cariche sociali sono elettive e gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, nei limiti e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e dalla disciplina fiscale.

Art. 8 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, in via ordinaria. Essa è convocata a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, e presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci o di 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o su richiesta dell'organo di controllo o di revisione legale dei conti, se nominati.

4. L'avviso di convocazione è inviato individualmente con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a dare prova di ricezione ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ed è, altresì, reso pubblico nella sede dell'Associazione. Esso deve contenere la data, della prima ed eventuale seconda convocazione, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il segretario verbalizzante.

7. All'Assemblea ordinaria compete:

- l'approvazione, entro il trenta aprile di ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo e sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei conti, del rendiconto/bilancio consuntivo dell'anno solare precedente ed il preventivo economico per l'anno in corso;
- l'approvazione della relazione di attività e degli indirizzi del programma per l'anno in corso, indicando obiettivi e priorità;
- l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e del Collegio dei Revisori legali dei conti, ove richiesti per legge o se ritenuto opportuno;
- l'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione, degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale;
- l'attribuzione della qualità di socio onorario;
- la pronuncia, in ultima istanza, in merito all'esclusione degli associati;
- l'acquisto o la cessione dei beni immobili, sentito il parere motivato del Collegio dei Revisori dei conti;
- le eventuali modifiche del presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei soci, anche in seconda convocazione.
- ogni altra questione ad essa affidata dalla legge, dallo statuto o derivante da specifica richiesta degli organi sociali.

8. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati per delega. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare per delega sino a tre associati.

10. L'Assemblea straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. In particolare per:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) l'approvazione di operazioni straordinarie (trasformazione, fusione o scissione);
- c) lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

11. Per la validità delle deliberazioni di cui alle lettere a) e b) è necessaria, in prima convocazione, la presenza, di almeno tre quarti degli associati e, in seconda convocazione la presenza della maggioranza di essi. L'Assemblea delibera, in ogni caso, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, eccetto quelle relative all'elezione degli organi dell'Associazione e a questioni riguardanti le persone, che possono essere svolte con voto segreto.

14. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Se-

gretario, trascritto su apposito registro delle Assemblee e conservato nella Sede dell'Associazione, a disposizione dei soci per la libera consultazione.

15. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) componenti scelti tra i soci in regola, tra i quali, finché sarà possibile, almeno tre scelti tra i "promotori". Esso resta in carica 3 esercizi, sino all'approvazione del terzo esercizio successivo alla nomina, ed i componenti sono rieleggibili.

2. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il vice-Presidente; inoltre nomina, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nomina, altresì, il Direttore, che può essere anche un soggetto esterno.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Possono essere invitati a partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, i soci o altri soggetti esterni che ricoprano cariche o funzioni presso organismi regionali o nazionali che operano nel settore della Famiglia.

6. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti.

7. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo, a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

8. Compete al Consiglio Direttivo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- fissare l'ordine del giorno e la data di convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea dei soci, predisponendo tutte le proposte da sottoporle;
- elaborare ed approvare il regolamento di esecuzione del presente Statuto ed apportarvi ogni eventuale, successiva modifica. Curare l'osservanza delle norme statutarie, gli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio/rendiconto preventivo e consuntivo annuali corredati dal rapporto annuale sull'attività dell'Associazione documentando, se presenti, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- nominare il Gruppo di lavoro consultoriale, scegliendo esperti di nota probità;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dal-

l'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

- deliberare l'ammissione dei soci effettivi, previa riservate informazioni;
- accettare le dimissioni dei soci;
- deliberare la decadenza dei soci per morosità, dopo sessanta giorni dalla loro messa in mora, da parte del tesoriere;
- deliberare, in seconda istanza, su eventuali ricorsi per il mancato accoglimento della domanda dell'aspirante socio o in merito all'esclusione del socio;
- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- predisporre eventuali regolamenti interni facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- deliberare le spese il cui importo superi la decima parte dell'ammontare del bilancio dell'anno precedente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e riferirne alla stessa nella successiva riunione;
- deliberare l'eventuale assunzione di personale dipendente, che non abbiano parenti fino al terzo grado tra i soci;
- deliberare l'approvazione di proposte di convenzione o altra forma di rapporto con pubbliche amministrazioni per la gestione di servizi socialmente utili, rientranti tra i fini istituzionali dell'Associazione e l'autorizzazione alla stipula degli atti conseguenti da parte del rappresentante legale;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

9. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti ricorrendo alla lista dei non eletti, in ordine di preferenza. In assenza di un nominativo la sostituzione avviene con la nomina nella prima assemblea utile e comunque entro 90 giorni dall'evento che ha comportato la cessazione dalla carica.

10. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare entro 30 giorni l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Art. 10 - Il Presidente e il vice-Presidente

1. Il Presidente ed il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso, a maggioranza dei voti e durano in carica per 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del terzo esercizio successivo alla loro nomina, e sono rieleggibili.

2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed altresì:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle delibere e sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la modifica ove se ne presenti la necessità;
- è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge e dallo statuto.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal vice-Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Il Direttore

1. Il Direttore coordina il lavoro consultoriale dei diversi professionisti, retribuiti o volontari, che operano ciascuno nel proprio settore di competenza.

Art. 12 - Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

2. Il Consiglio Direttivo individua eventuali altri compiti da affidare allo stesso nella delibera di nomina

Art. 13 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

2. Il Consiglio Direttivo individua eventuali altri compiti da affidare allo stesso nella delibera di nomina.

Art. 14 - Organo di controllo e la revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, collegiale o monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri e nomina al proprio interno il Presidente.

2. L'Organo di controllo resta in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti possono essere rinominati.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

6. I membri dell'Organo di controllo e di revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Gruppo di lavoro consultoriale

1. Il Gruppo di lavoro consultoriale, nominato ogni due anni dal Consiglio Direttivo è composto, almeno, dalle seguenti figure professionali: medico, psicologo, assistente sociale e assistente sanitario od infermiere professionale, consulente familiare, consulente legale e consulente morale, svolge la sua attività prevalentemente in forma collegiale nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 26 del 1977 della Regione Calabria.

Art. 16 - Il Consulente Etico

1. A garanzia dell'ispirazione cristiana l'Associazione richiede all'Ordinario diocesano di nominare un Consulente Etico perché collabori con il Consiglio direttivo e lo assista nelle sue decisioni. Il Consulente Etico ha diritto di parola, e, se non socio, ha diritto di voto consultivo in seno all'Assemblea, al Consiglio direttivo ed al Gruppo di lavoro consultoriale.

Art. 17 - Libri sociali

1. I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di revisione, se nominati o previsti per legge;
- e) il registro dei volontari associati contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Art. 18 - Patrimonio - Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo di dotazione;
- beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione per erogazioni, donazione, successione, lasciti o altro titolo previsto dalle Legge;
- beni mobili o immobili acquistati dall'Associazione e destinati alla realizzazione delle proprie finalità;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- versamenti effettuati da parte dei soci;
- quote di adesione versate dai nuovi soci
- quote annuali e contributi versati dai soci;
- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi degli articoli 5, 6 e 33, co. 3 del D.Lgs. 117/2017;
- contributi di privati, dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o private, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi ed erogazione di somme derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 19 - Bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; il bilancio consuntivo deve essere depositato entro il 30 giugno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche e deve essere documentato, inoltre, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, se svolte.

3. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è

deliberata dall'Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

4. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.

5. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Scioglimento dell'organizzazione

1. Lo scioglimento dell'associazione, ovvero la sua estinzione per una delle cause previste dall'art. 27 del codice civile, è deliberata dall'assemblea appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella stessa seduta essa procede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Il patrimonio residuo dell'Associazione viene devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie dell'Assemblea.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del codice civile e di sua attuazione, nonché ogni altra disposizione in quanto applicabile.

F.ti: Roberto Rosario Pennisi; Alessandra Maltese Notaio.

